

Negli snodi della vicenda processuale che vede come protagonista l'imputato minorenni, le connessioni tra la risposta giudiziaria all'infrazione commessa e gli interventi volti a prevenire o riassorbire situazioni di devianza o di disagio impongono una costante interazione tra il sistema di assistenza sociale e il sistema della giustizia penale.

La prevista acquisizione di elementi, da parte dell'autorità giudiziaria «circa le condizioni e le risorse personali, familiari ambientali e sociali del minorenni», risulta finalizzata a fornire all'organo procedente gli apporti cognitivi necessari per accertare «l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili» (art. 9 d.P.R. n. 448/1988).

Si tratta, da un lato, di finalità endoprocessuali, strettamente collegate alla pronuncia penale, dall'altro, di finalità da inscrivere nel paradigma della presa in carico e della protezione del minore: è la stessa connotazione funzionale del processo minorile ad imporre che le sue regole vadano applicate secondo modalità adeguate alle caratteristiche individuali dell'imputato (e, prima ancora, dell'indagato), così da contenere gli effetti pregiudizievoli per la positiva evoluzione della personalità connessi all'impatto con il sistema giudiziario. In altri termini, l'istanza punitiva statale deve essere filtrata attraverso l'esigenza di salvaguardare il soggetto minorenni dagli effetti potenzialmente nocivi e stigmatizzanti connaturati all'intervento penale.

Ciò non implica, tuttavia, un processo strutturato secondo scopi di ordine meramente psicologico e pedagogico, quanto, piuttosto, un rito - che tende a ridurre i tempi e a selezionare le forme di permanenza del minore nel circuito giudiziario in rapporto alle variabili contingenti, di ordine sia soggettivo che oggettivo, del comportamento delittuoso - da utilizzare come risorsa estrema e con le modulazioni applicative rese necessarie dalle caratteristiche personologiche dell'imputato.

Il processo minorile mantiene tutte le connotazioni e le finalità tipiche della giurisdizione penale; la sua specificità si esprime, piuttosto, nella tensione (ideale) verso un impiego degli strumenti processuali che sia il più possibile adeguato alla tutela delle esigenze educative del minore (oltre che al suo reinserimento sociale).

Occorre, dunque, calibrare la risposta ordinamentale e, ancora più a monte, declinare le modalità operative del processo - che non deve mai abdicare al suo compito istituzionale di accertamento dei fatti e delle relative responsabilità - sulla specificità della condizione personale del singolo imputato, al fine di porre in atto strategie d'intervento mirate alla massima individualizzazione dell'intera sequenza procedimentale e non solo del suo epilogo.

L'essenza logica del principio di individualizzazione - da intendersi appunto come sforzo di individuazione di una diversa unità di misura della reazione penale in rapporto alle caratteristiche del reo oltre che del reato - presuppone che la soggettività del minore assurga, seppure non in via esclusiva, a criterio-guida delle scelte giudiziali; implicando altresì l'esigenza di un raccordo precoce tra autorità giudiziaria e servizi sociali, funzionale ad una verifica delle possibilità esistenti e delle risorse necessarie alla realizzazione di strategie d'intervento in cui l'esame del fatto e la valutazione della personalità dell'imputato, certamente distinti nel loro processo di concettualizzazione, risultano essere inscindibilmente connessi, sì da costituire un presupposto unitario per i provvedimenti da adottare nel corso e all'esito del procedimento. Ciò comporta un costante sdoppiamento dell'istruttoria lungo i binari paralleli dell'accertamento sul fatto e dell'accertamento sulla personalità, resi convergenti solo a termine corsa nell'apparente compattezza di un giudizio che tenta di conciliare la configurazione oggettiva del reato con quella soggettiva del suo autore.

Il rilievo che i comportamenti delinquenti ascrivibili a soggetti minorenni presentino elementi di profonda diversità tanto sul piano dell'eziologia che dei relativi paradigmi esplicativi postula, all'interno del sistema, la presenza di meccanismi di adeguamento flessibili e variamente modulabili, che garantiscano a qualsiasi decisione assunta nel corso del procedimento il massimo coefficiente di adattabilità al caso concreto, pur nella consapevolezza dei rischi che l'ampiezza di un tale potere discrezionale, devoluto all'autorità giudiziaria quale necessaria implicazione di questa istanza di individualizzazione, può comportare.